

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 313 della seduta del 28 LUG. 2014

Oggetto: Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite per la campagna vendemmiale 2014/2015. Legge 20 febbraio 2006 n. 82 art. 9 e art. 14-.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dr. Michele Trematerra

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Prof. Giuseppe Zimbalatti

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Antonella STASI	Presidente		
2	Alfonso DATTOLO	Facente Funz.	X	
3	Mario CALIGIURI	Componente		X
4	Luigi FEDELE	Componente	X	
5	Demetrio ARENA	Componente	X	
6	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
7	Giacomo MANCINI	Componente	X	
8	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
9	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
10	Domenico TALLINI	Componente	X	
11	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F.F. Avv. Severino Cristiano

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. ___ allegati.

Il dirigente di Settore
Dr. Giacomo Giovinazzo

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione Comune del Mercato (OCM) del vino;

Visto in particolare l'art. 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 82 con cui si dispone che le Regioni e le Province Autonome stabiliscono annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni di uve, mosti e vini;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento CE 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;

Visto il reg (CE) 555/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Reg. CE 884/01 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai documenti di trasporto che scortano i prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento CE 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del Reg. CE 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto l'art. 14 della legge 20 febbraio 2006 n. 82 che determina la detenzione delle vinacce e delle fecce;

Visto il Decreto 27 novembre 2008, prot. n. 5396 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 27/12 2008, e s.m.e i., concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 479/08 del consiglio e 555/08 della commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 2 del DM n. 5396 del 27/11/2008 che determina gli obblighi per i produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti (feccia e vinaccia) ad un distillatore o nei casi previsti, al ritiro sotto controllo;

Considerato che è necessario stabilire nella Regione Calabria il periodo vendemmiale ed il periodo in cui sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Caccia e Pesca, Dr. Michele Trematerra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente preposto al competente Settore anche circa la competenza ai sensi della L.R. 34/02;

DELIBERA

per quanto indicato nella narrativa che precede, da intendersi in questa parte integralmente richiamato e trascritto:

- di approvare il sotto indicato articolato:

ART. 1

Il periodo vendemmiale per la campagna 2014/2015 è fissato dal 1 agosto al 31 Dicembre dell'anno 2014;

ART. 2

Il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni dei prodotti vinosi sono da considerarsi consentite è compreso tra il 01/08/2014 ed il 31.12.2014.

Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del suddetto periodo, devono essere immediatamente denunciate a mezzo telegramma all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari di Cosenza.

In deroga a quanto sopra, è consentita, la fermentazione dei vini oltre la data del 31 Dicembre 2014 per la preparazione di vini frizzanti naturali, purché sia denunciato al succitato ufficio l'inizio delle lavorazioni nei modi e termini stabiliti dall'art. 7 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 29 Luglio 2004.

Sono, altresì, consentite in ogni periodo dell'anno le fermentazioni e le rifermentazioni in bottiglie o in autoclave, per la preparazione di vini spumanti naturali;

ART. 3

L'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari di cui all'art. 3, e gli altri organi competenti vigileranno per l'esatta e scrupolosa osservanza delle disposizioni del presente Decreto, nonché delle altre norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge che regolano la produzione ed il commercio dei mosti, dei vini, degli aceti e dei loro sottoprodotti;

ART. 4

I Sigg. Sindaci della Regione Calabria sono incaricati di dare al presente provvedimento la massima diffusione con affissioni murali ed altri mezzi idonei di pubblicità;

Il presente atto sarà pubblicato sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

DI AUTORIZZARE la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito della Regione Calabria.

La presente Delibera non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE GENERALE F.F.
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE F.F.

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 LUG. 2014 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE